



**Notaio
Federico Tortora**

Repertorio n. 39002

Raccolta n. 16073

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di ottobre, in Mantova, Via Portichetto n.9,
alle ore diciotto
e minuti cinquanta

30 ottobre 2019

Innanzi a me, dott. Federico Tortora, Notaio in Mantova, con studio ivi alla Piazza Martiri di Belfiore, n.7, iscritto a ruolo nel Distretto Notarile di Mantova,

E' COMPARSA

la Signora

GANDOLFI MARIA GRAZIA nata a Mantova il 27 agosto 1938,
codice fiscale: GND MGR 38M67 E897C,

in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della Associazione

LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZ.NE DI MANTOVA

con sede in Mantova, Via Portichetto, n.9, ove domicilia per la carica,

Codice Fiscale 80029350206.

Dell'identità personale della comparente io Notaio sono certo.

La Signora Gandolfi Maria Grazia, nella suindicata qualità, mi dichiara che è qui riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea della predetta associazione per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. ADOZIONE DI NUOVO STATUTO DELLA SEZIONE PROVINCIALE

La stessa, nella suindicata qualità, invita pertanto me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze della presente assemblea e le deliberazioni che la medesima andrà ad adottare.

Aderendo alla fattami richiesta io Notaio do atto di quanto segue:

- ai sensi dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'assemblea la stessa richiedente, Signora Gandolfi Maria Grazia, la quale, constatato e fatto constatare:

- che sono presenti n. diciannove

associati di cui la Presidente dichiara aver accertato preventivamente identità e legittimazione, e quali risultano dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera A),

- che del consiglio direttivo sono presenti quattro membri, come risulta dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera B), mentre è assente giustificato il Dott. Andrea Pinotti;

- che del Collegio dei Revisori è presente il dott. COVRI MAURIZIO,

**Registrato a
Mantova
il 31/10/2019**

**al n. 12971
serie 1T
esatti € Esente**

IL NOTAIO

mentre sono assenti giustificati il Dott. Gianmario Mozzanega e il Dott. Claudio Montecchio

DICHIARA

validamente costituita la presente Assemblea ed idonea a deliberare sugli argomenti di cui al predetto Ordine del Giorno.

Prende la parola il Presidente il quale, in relazione all'unico punto di cui all'ordine del giorno, propone all'Assemblea di adottare un nuovo testo di statuto sociale per renderlo conforme alle nuove normative previste dall'entrata in vigore della L.117/2017 in materia di Enti del Terzo Settore (ETS).

In proposito il Presidente espone ai presenti le caratteristiche della nuova legge.

L'assemblea, all'unanimità, dichiarandosi i soci ampiamente edotti sui contenuti dello statuto, con voto palese e per alzata di mano, accogliendo i suggerimenti del Presidente,

DELIBERA

I) di approvare sin d'ora articolo per articolo, il testo dello Statuto Sociale composto di n.30 (trenta) articoli che, nella sua versione aggiornata, si allega al presente atto sotto la lettera C).

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore diciannove e minuti sette

Spese e consequenziali del presente atto cedono a carico della Associazione.

Io Notaio sono stato espressamente dispensato dalla comparsa dalla lettura di quanto allegato al presente atto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla comparsa che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio nei modi di legge, alle ore diciannove e minuti sette

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio.

Consta di fogli uno per facciate quattro fin qui.

Firmato:

Maria Grazia Gandolfi

Federico Tortora, Notaio (Sigillo).

GHIANARDI CLARA
SAVI EBE

Ghianardi Clara
eh Savi

DARA GLORIA

Dara Gloria
Floriane Florian

FLORIANI FLORIANA

DE GIACOMO MORA

Mora De Giacomo

DE GIUSEPPE ELENA

Elea De Giuseppe

ZAMBELLO FAUSTO

Fausto Zambello

TROPIA EMANUELE

Emanuele Trope

ZAMBELLO FEDERICO

Federico Zambello

BOUETTI ~~GIULIA~~ SOFIA

Sofia Bouetti

TABELLA ANNUNCIATA

Tabella Annunciato

SETTI VELIA

Velia Setti

ZAMBELLO ALLEGRA

Allegra Zambello

ARCHI ROBERTO

Roberto Archi

Dr. MALINVERI ENRICO

Dr. OLIVETTI FRANCO

Enrico Malinverì
Franco Olivetti

Dr. COUAI MAURIZIO

Maurizio Couai

Dr. M. GRAZIA GANDOLFI

Dr. MEDOLA LUISA

Grazia Gandolfi
Luisa Medola

ALLEGATO A) ALIATO
IL N. REPERTORIO 39062
IL N. RACCOLTA 16013





LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

ENTE PUBBLICO **prevenire è vivere**

Medaglia d'Oro al Merito della Sanità Pubblica

ALLEGATO B) ALL'ATTO
IL N. REPERTORIO 39002
IL N. RACCOLTA 16073

ELENCO CONSIGLIERI LILT DI MANTOVA ANNO 2014-2019

1 - GANDOLFI MARIA GRAZIA

Maria Grazia Gandolfi

p.le Michelangelo n.3

MANTOVA

2 - OLIVETTI FRANCO

Franco Olivetti

via De' Cani n.5

MANTOVA

3 - MEDOLA LUISA

Luisa Medola

via Corte Bologne 1

MARIANA MANTOVANA (MN)

4 - MALINVERNI ENRICO

Enrico Malinverni

c.te Ricordata n.5

CASTELLUCCHIO (MN)

5 - PINOTTI ANDREA

via Flli Ferrari n .23

MAGNACAVALLLO (MN)

SEZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

46100 MANTOVA - VIA PORTICETTO, 9 - TELEFONO 0376.369177 / 0376.369178 - FAX 0376.223209

E-mail: info@legatumori.mantova.it - www.legatumori.mantova.it



[Handwritten signature]

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE LILT DI MANTOVA

TITOLO PRIMO

Denominazione - Sede - Scopi - Durata

Articolo 1

1. E' costituita l'Associazione provinciale di Mantova, di seguito chiamata Associazione provinciale, quale articolazione territoriale della LILT nazionale.

2. Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, la natura giuridica prescelta è quella di "Associazione".

L'Associazione provinciale, dalla data dell'iscrizione nella sezione g) del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 46 del Codice del Terzo settore, farà seguire alla denominazione anche l'acronimo "ETS".

Articolo 2

1. L'Associazione provinciale ha sede in Mantova, Via Portichetto n.9.

2. Il Consiglio direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT.

Articolo 3

1. L'Associazione opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo settore. Ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale.

Articolo 4

1. L'Associazione, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, sociosanitaria e riabilitativa non ha finalità di lucro e persegue, in particolare, gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT, con le modalità ivi descritte.

2. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.

3. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art.2 dello Statuto nazionale della LILT.

4. Tali attività, peraltro, sono riconducibili nell'esercizio di interesse generale dettate dall'art. 5 del

Codice del Terzo settore e vengono svolte dall'Associazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente secondo la propria natura associativa di cui all'art. 1. Le suddette attività sono ricomprese nell'articolo 5 comma 1 lettere a), b), c), d), g), h) e i) del Codice del Terzo settore.

5. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statutari, persegue la raccolta del supporto pubblico e privato.

TITOLO SECONDO

Categorie di soci e quota sociale

Articolo 5

1. L'Associazione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall'art.3 dello Statuto della LILT:

- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci benemeriti
- soci onorari

2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro.

3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto nazionale della LILT.

4. L'Associazione provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo provinciale e notificato alla Sede Centrale può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede centrale.

5. L'Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede centrale.

6. I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l'indicazione anche dell'Associazione provinciale di appartenenza.

7. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio direttivo provinciale, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore. Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Il CDP entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la

esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.

Qualora il CDP si pronunci negativamente, l'aspirante socio può, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.

Articolo 6

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.

2. La qualità di socio è personale e si perde per:

a. dimissioni;

b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo provinciale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale della LILT;

c. indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto.

TITOLO TERZO

Organi dell'Associazione

Articolo 7

1. Sono organi dell'Associazione provinciale:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo provinciale (CDP)
- il Presidente provinciale
- l'Organo di revisione o controllo contabile di cui agli artt.30 e 31 del Codice per il Terzo settore.

Articolo 8

1. L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti del CDP e dell'organo di revisione contabile;
- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione provinciale, previa comunicazione alla Sede centrale della LILT e nel rispetto di quanto normato dal Codice per il Terzo settore;
- delibera, annualmente, in merito all'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio proposto dal CDP, accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quando stabilito dall'art.28 del Codice per il Terzo settore;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

2. E' facoltà delle singole Associazioni provinciali affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.

Articolo 9

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.

2. E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Associazione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale, ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc.), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.

3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora, nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci.

4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di revisione o controllo contabile oppure almeno il 20% dei soci.

5. Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro quindici (15) giorni, vi provvede l'organo di revisione o controllo contabile stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.

Articolo 10

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.

2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

3. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

Articolo 11

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.

3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione.

4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario, apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.

Articolo 12

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente

costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

2. Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Articolo 13

1. I componenti del CDP e dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei soci.

2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno quindici (15) giorni prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo, altresì, l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente statuto.

3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato.

4. E' data facoltà di presentare una o più liste elettorali.

5. L'Associazione provinciale, nella costituzione dei propri organi, sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

6. In prima applicazione del presente Statuto, le elezioni del CDP LILT vengono indette dalla Sede Centrale che ne stabilirà tempi e modalità.

Articolo 14

1. L'Associazione provinciale è amministrata dal CDP, composto da cinque a undici componenti, con il rispetto del principio di pari opportunità di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il CDP uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art.13 comma 2, il numero dei membri del consesso.

2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 3 (tre mesi) dalla data delle elezioni.

3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

4. Possono partecipare alle sedute del CDP, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Sezione per almeno due mandati.

Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali.

5. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare

vitalità dell'Associazione provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del CDP.

Articolo 15

1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.

2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente provinciale o di chi presiede la seduta in sua vece.

4. Il CDP è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.

5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il CDP è presieduto dal consigliere più anziano di età.

6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.

Articolo 16

1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso, almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica.

3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

Articolo 17

1. Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.

2. Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.

Articolo 18

1. Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento

degli scopi statutari.

2. A tal fine:

a. attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d'indirizzo del CDN della LILT, riguardo le finalità di cui all'art. 2 dello statuto nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;

b. assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal CDN nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art.2 dello statuto nazionale;

c. Predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci annualmente il bilancio di previsione e di esercizio, previo parere dell'Organo di Controllo;

d. adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT;

e. elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto;

f. il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può delegare, a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;

g. il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, possono richiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art.26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore;

h. il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, a titolo gratuito, della figura del Segretario dell'Associazione provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del CDP, per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal Presidente;

i. al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal CDP.

3. Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio predisposto dal CDP e revisionato dall'Organo di Controllo entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del CDN, alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d'atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito

nella formale contestazione.

In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro Unico Nazionale secondo le forme e le modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del rendiconto stesso.

4. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto.

Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori a euro 5.000 (cinquemilaeuro/00).

Articolo 19

1. Il Presidente provinciale è eletto dal C.D.P., dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per un solo mandato.

2. Il Presidente provinciale ha la rappresentanza legale della Associazione Provinciale.

3. Il Presidente provinciale può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri organi e può delegare singoli compiti, afferenti alla propria funzione, ad uno o più componenti del C.D.P.

In assenza del Presidente provinciale, i suoi poteri sono esercitati dal vice Presidente provinciale o dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 20

1. L'Associazione è dotata dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art.2399 del Codice civile.

L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art.30 comma 5 del richiamato Codice del Terzo settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 del Codice civile.

All'Organo, in seno al quale almeno un componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, si affida anche l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art. 30 del Codice per il Terzo settore.

2. L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del CDP.

Articolo 21

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale - in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT - e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti

delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del C.D.N. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore regionale può rappresentare al CDN richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento.

Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali.

Richieste di finanziamento al CDN possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.

2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore.

3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

4. Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

TITOLO QUARTO

Patrimonio -Gestione finanziaria

Articolo 22

1. L'Associazione provinciale provvede agli scopi statutari:

- a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- b. con le quote associative versate dai soci;
- c. con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;
- d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali.

Articolo 23

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di attività, che dovranno essere comunicati preventivamente all'Organo di revisione contabile e di controllo.

L'Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro Unico Nazionale per il Terzo

settore e a pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall'art.14 del Codice per il Terzo settore.

Articolo 24

1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E' inibita all'Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo.

2. L'Associazione provinciale versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN.

3. Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l'Associazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede centrale.

Articolo 25

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal C.D.P.; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

4. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 26

1. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

TITOLO QUINTO

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Articolo 27

1. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno trequarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

2. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione Provinciale LILT che sia ente del Terzo settore, ubicata presso la medesima Regione, previa indicazione del CDN e parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO SESTO

Norme sulla trasparenza, transitorie e finali

Articolo 28

1. Tutte le attività dell'Associazione provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza.

2. L'Associazione provinciale è tenuta presso la sede amministrativa a tenere aggiornato l'Albo nel quale affiggere gli avvisi della vita associativa.

3. L'Associazione provinciale, al ricorrere delle condizioni, pubblica il bilancio sociale sul proprio sito internet e sul Registro Unico Nazionale per il Terzo settore.

4. L'Associazione provinciale, inoltre, rende noti gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell'Associazione provinciale.

Articolo 29

1. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione provinciale.

2. La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione provinciale. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità del socio, sulla legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso, essa è accolta senza ulteriori formalità.

3. Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno che sia comunque entro 30 giorni dalla richiesta formalizzata.

In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al CDP e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.

Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea provinciale e, per conoscenza, alla Sede centrale.

Il Socio che esamina i libri sociali è tenuto alla

riservatezza sulla documentazione esaminata.

Articolo 30

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto nazionale della LIILT, al Codice del Terzo settore e, in quanto compatibile, a quanto previsto nel Codice civile.

Firmato:

Maria Grazia Gandolfi

Federico Tortora, Notaio (Sigillo).

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINAL-
LE, SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS
N.235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011

Firmato digitalmente da FEDERICO TORTORA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI MANTOVA:80030310207